



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **2025** il giorno **28** del mese di **Febbraio** alle ore 21.35 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Cobianchi Milani Manuel	SI
Magnani Gianpiero	SI	Strozzi Chiara	SI
Scanarotti Sara	SI	Pernice Mauro	SI
Valizia Claudio	NO	Frigo Luciano Angelo	SI
Vercesi Nicole	SI		
Siviero Rina Franca	SI		
Bensi Lucia	SI		

Presenti : 10 Assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito un breve intervento introduttivo del Sindaco

PREMESSO che:

- l'articolo 1/comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI;
- la IUC era composta da tre distinti prelievi: a) l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dai possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio comunale; b) il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori nonché, per una minor quota, degli utilizzatori degli immobili; c) la Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il tributo TASI – avente peraltro la stessa base imponibile dell'IMU – è quindi soppresso con decorrenza dall'anno 2020, mentre le disposizioni aventi ad oggetto l'IMU sono raccolte nella stessa Legge n. 160/2019;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i quali contengono la nuova disciplina dell'IMU, applicabile dall'anno 2020, e nei quali è confluita gran parte della previgente normativa riguardante l'imposta in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale:

- a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- b) trovano in ogni caso applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 1, comma 777, della sopracitata Legge n. 160/2019, conferisce ai comuni, mediante l'approvazione di un apposito regolamento IMU, la facoltà di:

- a) «stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri»;
- b) «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- c) «prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici»;
- d) «determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso»;

e) «stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari»;

CONSIDERATO altresì che:

- l'articolo 1, comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019 permette, su decisione del singolo comune, di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'articolo 1, comma 747, lettera b), della Legge n. 160/2019 stabilisce che i comuni possono, al fine dell'applicazione della riduzione ivi prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, «disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;
- l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 dà la possibilità ai comuni, per l'anno 2020, di diversificare le aliquote dell'IMU individuando ulteriori sotto-categorie di immobili all'interno delle fattispecie definite dalla legge; dopodiché, a decorrere dal 2021, i comuni potranno «diversificare le aliquote di cui ai precedenti commi ... esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ...»;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 conferisce al comune la facoltà di applicare una sanzione da 50 a 200 euro in caso di tardiva risposta, da parte del contribuente, a questionari inviati ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari;
- l'articolo 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che la misura annua degli interessi – da calcolare sulle somme da accertare oppure da rimborsare – sia «determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale»;
- l'articolo 1, comma 168, della stessa Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali stabiliscano, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi minimi al di sotto dei quali non sono dovuti versamenti o rimborsi;

RITENUTO quindi opportuno approvare un nuovo regolamento volto a disciplinare, ai fini dell'applicazione dell'IMU ed a decorrere dall'anno 2025, le fattispecie che la legge demanda alla regolamentazione dell'ente locale ovvero gli aspetti che la legge stessa non disciplina in maniera compiuta;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)”, contenente disposizioni aventi ad oggetto l'IMU, la TASI e la TARI, approvato in attuazione della previgente normativa e successivamente modificato, rispettivamente, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2016;

RITENUTO opportuno precisare che il suddetto regolamento IUC non va abrogato tout court ma deve restare in vigore, per quanto attiene alle componenti IMU e TASI, ai fini dell'attività di accertamento e della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto annualità d'imposta precedenti al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia delle disposizioni aventi ad oggetto la componente TARI;

VISTA la bozza del nuovo “Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)” predisposta dalla Struttura 1;

DATO ATTO che per tutto quanto non previsto nel Regolamento in approvazione si rinvia alle norme statali inerenti la “nuova” IMU nonché alle altre norme vigenti e compatibili con l'imposta in oggetto;

TENUTO CONTO che l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), così dispone: «Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, riferito all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO ad ogni modo che - ai sensi dell'articolo 1/comma 779 della Legge n. 160/2019 - i comuni possono approvare il regolamento IMU entro il 30 giugno dello stesso anno, con effetto retroattivo al 1° gennaio, a prescindere dai termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione; tale norma così dispone: «Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;

TENUTO CONTO, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali e degli atti normativi in genere, che:

- a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ivi stabilite;
- a norma dell'articolo 1, comma 767, della citata Legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti IMU «hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;
- a norma del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti normativi approvati dagli Enti Locali vanno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Struttura 1, per la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49/comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Struttura 1, per la regolarità contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49/comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 29.11.2024 con verbale n. 18/2024;

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare in relazione alla deliberazione dei regolamenti in materia di tributi ed entrate comunali, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTAZIONE PALESE CHE OTTIENE:

Consiglieri presenti e votanti **n. 10**, Favorevoli **n. 10**, Astenuti **n. 0**, Contrari **n. 0**.

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1/comma 777 della Legge n. 160/2019, l'allegato nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e **si compone di 31 articoli**;
3. di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 779, della Legge n. 160/2019;
4. di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)", approvato e successivamente modificato, rispettivamente, con le deliberazioni di C.C. 14 del 30.04.2016 resta in vigore, per quanto attiene alle componenti IMU e TASI, solamente ai fini dell'attività di accertamento e della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto annualità d'imposta precedenti al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia delle disposizioni aventi ad oggetto la componente TARI;
5. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
6. di pubblicare il testo del sopracitato Regolamento sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
7. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento e del tributo è (attualmente) la Dott.ssa Paola Lombardo Responsabile della Struttura 1.

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE PALESE CHE OTTIENE:

Consiglieri presenti e votanti **n. 10**, Favorevoli **n. 10**, Astenuti **n. 0**, Contrari **n. 0**.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che l'imposta in oggetto si applica già a decorrere dal 1° gennaio 2025.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 2**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Paola Lombardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 08/03/2025
GIAN LUCA MUTTARINI in data 08/03/2025